



Roberto Demichele
Notaio

Repertorio n.21204

Raccolta n.13128

ISTITUZIONE DI FONDAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici marzo duemilaventiquattro.

In Bari, presso il Seminario Arcivescovile di Bari, al corso Alcide De Gasperi n.274/A.

Avanti a me dottor Roberto Demichele, notaio in Bitonto, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di Bari, con l'assistenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, signori:

Sac.Jagatha Papaiah Francis Xavier, nato a Christianpet (India) il 23 marzo 1971 e residente in Bitonto in via Ruggiero Bonghi n.67;

Boezio Michela, nata a Bari il 16 febbraio 1975 e residente in Capurso alla via Converso n.24;

sono presenti

S.E. Mons. SATRIANO Giuseppe, nato a Brindisi (BR) il giorno 8 settembre 1960 e domiciliato in Bari (BA) al Palazzo Arcivescovile, Largo S. Sabino n. 7, nella qualità di Arcivescovo e legale rappresentante dell'"**ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO**", con sede in Bari (BA) al Largo San Sabino n.7, codice fiscale 93026440722, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 1987, pubblicato su Supplemento G.U. n.55 del 7 marzo 1987, iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo in data 25 giugno 1987 al numero 212 (d'ora innanzi denominato anche "il Fondatore");

Sac.**CAPORUSSO Giovanni**, nato a Modugno (BA) il 18 agosto 1960 e domiciliato in Palo del Colle (BA) alla piazza Santa Croce n.19, cittadino italiano, codice fiscale CPR GNN 60M18 F262L;

VACCA Giovanni Antonio, nato a Bitonto (BA) il 2 novembre 1973 e domiciliato in Giovinazzo (BA), contrada Le Macchie, località Vita Serena alla via Bari Km.788+400, cittadino italiano, codice fiscale VCC GNN 73S02 A893Y;

Sac. MODESTO Natale, nato a Bitonto (BA) il 4 aprile 1973 e domiciliato in Bitonto (BA) alla via Prof. Oronzo Rucci n.14, cittadino italiano, codice fiscale MDS NTL 73D04 A893M;

OTTOMANO Generosa, nata a Bari (BA) il 29 settembre 1981 e domiciliata in Casamassima (BA) alla via Tagliamento n.29, cittadina italiana, codice fiscale TTM GRS 81P69 A662D;

GATTOLLA Giuseppe, nato a Bari (BA) il 17 maggio 1964 e domiciliato in Bari (BA) alla via Giuseppe Volpe n.31, cittadino italiano, codice fiscale GTT GPP 64E17 A662O;

QUARTO Vincenzo, nato a Taranto (TA) il 5 marzo 1956 e domiciliato in Bari (BA) alla via Venezia n.15, cittadino italiano, codice fiscale QRT VCN 56C05 L049U;

SAVINO Domenico, nato a Grumo Appula (BA) il 3 gennaio 1971 e domiciliato in Grumo Appula (BA) alla via Ferrante Francesco n.6, cittadino italiano, codice fiscale SVN DNC 71A03 E223S;

VACCA Giuseppe, nato a Bitonto (BA) il 5 novembre 1956 e

domiciliato in Bitonto (BA) alla via Mons. Calamita n.75, cittadino italiano, codice fiscale VCC GPP 56S05 A893Q.

Dell'identità personale di detti comparenti io notaio sono certo.

L'ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO, in persona come sopra, conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - Denominazione

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") l'ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO, a mezzo di S.E. Mons SATRIANO Giuseppe, nella sua qualità di Arcivescovo e rappresentante legale, istituisce una fondazione denominata **"FONDAZIONE CARITAS BARI-BITONTO ETS"**.

È volontà del comparente qualificare la costituenda Fondazione quale Ente del Terzo Settore ai sensi e nel rispetto del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e delle altre norme di legge in materia.

ART.2 - Finalità

La Fondazione ispira la propria azione ai valori dell'impegno cristiano e intende dare organicità, sviluppo e continuità alle opere-segno delle Caritas dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto già esistenti e quelle che, eventualmente, si realizzeranno nel prossimo futuro.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

ART.3 - Oggetto

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Fondazione intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La Fondazione svolge, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e sempre coerenti con i propri fini, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART.4 - Sede

La fondazione ha sede legale in BARI (BA).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore si precisa che l'indirizzo della sede legale della Fondazione è stabilito in Viale Ennio n.2 B-C-D.

ART.5 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata..

ART.6) Organi

Sono organi della Fondazione (disciplinati dall'art.3 e seguenti dello Statuto):

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti.

ART.7) Nomina del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Fondazione

Il Fondatore dichiara che il Consiglio di amministrazione sia composto da sette membri, nominati nelle persone dei costitui-

ti signori:

- Sac.**CAPORUSSO Giovanni**, nato a Modugno (BA) il 18 agosto 1960 e domiciliato in Palo del Colle (BA) alla piazza Santa Croce n.19, cittadino italiano, codice fiscale CPR GNN 60M18 F262L;

- **VACCA Giovanni Antonio**, nato a Bitonto (BA) il 2 novembre 1973 e domiciliato in Giovinazzo (BA), contrada Le Macchie, località Vita Serena alla via Bari Km.788+400, cittadino italiano, codice fiscale VCC GNN 73S02 A893Y;

- **MODESTO Natale**, nato a Bitonto (BA) il 4 aprile 1973 e domiciliato in Bitonto (BA) alla via Prof. Oronzo Rucci n.14, cittadino italiano, codice fiscale MDS NTL 73D04 A893M;

- **OTTOMANO Generosa**, nata a Bari (BA) il 29 settembre 1981 e domiciliata in Casamassima (BA) alla via Tagliamento n.29, cittadino italiano, codice fiscale TTM GRS 81P69 A662D;

- **GATTOLLA Giuseppe**, nato a Bari (BA) il 17 maggio 1964 e domiciliato in Bari (BA) alla via Giuseppe Volpe n.31, cittadino italiano, codice fiscale GTT GPP 64E17 A662O;

- **QUARTO Vincenzo**, nato a Taranto (TA) il 5 marzo 1956 e domiciliato in Bari (BA) alla via Venezia n.15, cittadino italiano, codice fiscale QRT VCN 56C05 L049U;

- **SAVINO Domenico**, nato a Grumo Appula (BA) il 3 gennaio 1971 e domiciliato in Grumo Appula (BA) alla via Ferrante Francesco n.6, cittadino italiano, codice fiscale SVN DNC 71A03 E223S.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito nell'articolo 3 dello Statuto.

La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dall'articolo 4 dello Statuto.

I come sopra nominati Consiglieri di Amministrazione, qui costituiti, accettano la carica, dichiarando che non sussistono cause ostative alla loro nomina.

ART.8) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Fondatore dichiara di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per cinque anni, salvo conferma, il Sac. **CAPORUSSO Giovanni**, sopra generalizzato.

Il Presidente, qui costituito, accetta la carica, dichiarando che non sussistono cause ostative alla sua nomina,

ART.9) Nomina dell'Organo di Controllo

Il Fondatore dichiara che l'Organo di Controllo sia costituito da un Revisore unico nominato nella persona del dottor **VACCA Giuseppe**, nato a Bitonto (BA) il 5 novembre 1956 e domiciliato in Bitonto (BA) alla via Mons. Calamita n.75, codice fiscale VCC GPP 56S05 A893Q, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n.59320 con d.m. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 31 bis del 21 aprile 1995.

L'Organo di Controllo dura in carica per il periodo stabilito nell'articolo 3 dello Statuto.

Il nominato Revisore unico, qui costituito, accetta la carica, dichiarando che non sussistono cause ostative alla sua nomina.

ART.10 - Patrimonio e conferimenti

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).

Il Fondatore dichiara di aver versato il suddetto patrimonio iniziale mediante consegna al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'assegno circolare non trasferibile

n. 3306884266-10 datato 12 marzo 2024 emesso da Intesa Sanpaolo Spa filiale di Bari 66351 dell'importo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), intestato a FONDAZIONE CARITAS BARI-BITONTO

Il Presidente, in relazione al suddetto versamento, rilascia quietanza.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi della Fondazione.

ART.11 - Esercizi

Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio della Fondazione si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventiquattro (31.12.2024).

ART. 12 - Estinzione o scioglimento

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di enti del Terzo Settore o di rami di Terzo Settore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti individuati dall'Arcivescovo, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

ART.13 - Norme sul funzionamento della Fondazione

Il funzionamento della Fondazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto istitutivo e che si allega allo stesso sotto la lettera "A".

Nello statuto sono contenute le regole per il funzionamento dell'organo amministrativo, dell'Organo di Controllo e degli altri eventuali organi, per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della fondazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART.14 - Riconoscimento e acquisto della qualifica di Ente del Terzo Settore e della personalità giuridica.

Il Fondatore richiede che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art.22 del Codice del

Terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e al riguardo viene conferito al nominato Presidente ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuno, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

ART.15 - Dichiarazioni fiscali

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, d.lgs. n.117/2017 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.lgs. n. 117/2017.

ART.16 - Spese

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.
I componenti mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato.

Io notaio

ho letto il presente atto, alla presenza dei testimoni, ai componenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me notaio occupa di tre fogli facciate dodici, di cui l'ultima fin qui.

Firmato: Giuseppe Satriano; Sac. Giovanni Caporusso; Giovanni Antonio Vacca; Natale Modesto; Generosa Ottomano; Giuseppe Gattolla; Vincenzo Quarto; Domenico Savino; Giuseppe Vacca; Jagatha Papaiah Francis Xavier teste; Michela Boezio teste; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.

STATUTO DELLA FONDAZIONE CARITAS BARI-BITONTO ETS

ALLEGATO "A"

n. di repertorio 21204

n. di raccolta 13128

Premessa

La Caritas dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, attraverso il Centro di Ascolto diocesano, l'Osservatorio delle povertà e delle risorse, le diverse mense esistenti sul territorio diocesano, l'articolazione di alcuni servizi socio-assistenziali, l'attenzione ai detenuti ed ex-detenuti, alle donne vittime di tratta e l'attenzione alla lotta agli sprechi alimentari e al riutilizzo di indumenti usati risponde, oggi, ai diversi bisogni delle persone povere che vivono in condizione di fragilità, di solitudine, di disagio sociale, bisognose, svantaggiate, emarginate e malate. Costante è il suo lavoro di rete con le realtà ecclesiali e del terzo settore del territorio diocesano con le quali, nel corso degli anni, ha promosso diversi progetti di contrasto alle povertà estreme e/o di supporto alle fragilità.

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)

Per iniziativa dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (d'ora in poi Codice del Terzo Settore) è costituita la "Fondazione Caritas Bari-Bitonto ETS" (d'ora in poi Fondazione), che opera in costante sinergia e in conformità con le linee guida pastorali della Caritas Diocesana.

La Fondazione ha sede legale in Bari in viale Ennio, 2 B - C - D.

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bari non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente comunicata agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (Fini e attività)

2.1 - La Fondazione ispira la propria azione ai valori dell'impegno cristiano e intende dare organicità, sviluppo e continuità alle opere-segno delle Caritas dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto già esistenti e quelle che, eventualmente, si realizzeranno nel prossimo futuro.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

2.2 - Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Fondazione intende svolgere in via principale e prevalentemente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 - La Fondazione svolge, inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e sempre coerenti con i propri fini, secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto Ministeriale n. 106 del 21 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.4 - Ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità a linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali , sentiti

la Cabina di Regia di cui all'art.97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Potrà, altresì, realizzare ogni altra tipologia di racconta fondi prevista o consentita dalla legge ed in linea con la natura giuridica e la qualifica assunta.

Articolo 3 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti.

Gli organi della Fondazione restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina o elezione.

I membri degli Organi possono essere riconfermati e, ad esclusione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale, prestano il loro servizio gratuitamente, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di servizio.

Articolo 4 (Presidente)

4.1 - Il Presidente è nominato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto (d'ora in avanti "Arcivescovo"), resta in carica 5 (cinque) anni e può essere confermato.

4.2 - Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal successivo articolo 5;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- e) assicura il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la relazione annuale riguardo l'andamento della Fondazione;
- g) cura la predisposizione del bilancio preventivo, consuntivo e/o sociale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- i) propone la nomina del Direttore.

4.3 - Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore, se nominato.

4.4 - In caso di assenza, impedimento o di cessazione le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 5 (Consiglio di Amministrazione)

5.1 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da sei membri nominati dall'Arcivescovo, tra cui il

Direttore della Caritas e, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia un laico, anche un appartenente al clero diocesano.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente il Vicepresidente ne assume le funzioni temporaneamente fino alla nuova nomina dell'Arcivescovo.

Qualora, per qualsiasi motivo, un membro venga meno, l'Arcivescovo provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Il Sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio.

In caso di impedimento l'Arcivescovo può revocare i membri del Consiglio di Amministrazione.

5.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, secondo quanto previsto dal comma 5.8, ovvero ogni qualvolta gli pervenga una richiesta scritta da almeno tre consiglieri.

5.3 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 7 (giorni) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

5.4 - Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

5.5 - Il Consiglio si può svolgere anche con strumenti telematici a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera riunito laddove si trovano il Presidente e il Segretario.

5.6 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri (presenti).

5.7 - Devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) consiglieri le delibere relative:

- alla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione,
- alle modifiche dello Statuto o alla proposta di estinzione o modifica della Fondazione.

Le modifiche dello Statuto, nonché la proposta di estinzione e/o modifica della Fondazione devono essere preventivamente autorizzate dall'Arcivescovo.

5.8 - Al Consiglio di Amministrazione spetta tra l'altro:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- b) l'approvazione del programma annuale delle attività della Fondazione;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo e della Relazione di missione entro il 30 aprile di ogni anno o in deroga entro il 30 giugno;
- e) il Bilancio Sociale, se ricorrono i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro il 30 aprile di ogni anno o in deroga entro il 30 giugno;
- f) l'adozione di eventuali Regolamenti;
- g) la nomina, se del caso, del Direttore della Fondazione proposto dal Presidente.

5.9 - I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Arcivescovo qualora lo stesso ritenga che il loro operato non sia conforme allo scopo, alle finalità e ai criteri di "sana gestio" della Fondazione.

Articolo 6 (Organo di controllo)

6.1 - L'Organo di controllo è nominato dal Vescovo, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinnovato. È composto da tre membri effettivi, scelti nell'Elenco dei Revisori Legali, e due supplenti. In alternativa, l'Arcivescovo può nominare un Revisore Unico, scelto nell'elenco dei Revisori Legali.

6.2 - L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- c) predispone la Relazione annuale.

6.3 - L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6.4 - Laddove l'Organo fosse collegiale, i membri possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6.5 - L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui al co. 1, dell'art. 31 del Codice di Terzo Settore, la revisione legale dei conti se è costituito revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6.6 - Compete al Presidente convocare, presiedere e dirigere l'attività dell'Organo di Controllo, nonché mantenere i rapporti con il Presidente della Fondazione.

6.7 - Le riunioni dell'Organo di Controllo sono convocate dal Presidente con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 7 (giorni) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

6.8 - Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni dell'Organo di Controllo sono comunque valide qualora siano presenti tutti i membri.

6.9 - L'Organo di Controllo può riunirsi anche mediante strumenti telematici a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Organo di Controllo si considera riunito laddove si trova il Presidente.

6.10 - Le delibere dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Articolo 7 (Revisione legale dei conti)

7.1 - Ai sensi dell'art. 31 del Codice di Terzo Settore la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro; oppure può incaricare della Revisione l'Organo di Controllo se i membri sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 8 (Direttore della Fondazione)

8.1 -il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore, su proposta del Presidente. L'incarico di Direttore è a titolo gratuito, salvo diversa e espressa pattuizione

Il Direttore svolge le funzioni operative assegnate dal Presidente.

Articolo 9 (Patrimonio e Mezzi di funzionamento)

9.1 - Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dai Mezzi di funzionamento.

9.2 - il Patrimonio della Fondazione deve essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.3 - La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o patrimonio durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

9.4 - Il Fondo di dotazione indicato nell'atto di costituzione può essere accresciuto da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, sia a titolo particolare che a titolo universale preventivamente accettati e destinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

9.5 - I Mezzi di funzionamento della Fondazione, da cui trae le risorse per l'attuazione delle proprie finalità, la gestio-

ne delle proprie attività, nonché per sostenere le spese di gestione e di amministrazione, sono costituiti da:

- i contributi di Enti Ecclesiastici e religiosi;
- le erogazioni di Enti pubblici e privati;
- i contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- i contributi di organismi internazionali;
- le erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- le entrate derivanti dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo Settore;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le altre entrate compatibili con la natura e la qualifica della Fondazione.

Articolo 10 (Bilancio di esercizio e preventivo)

10.1 - L'esercizio della Fondazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentun di dicembre di ogni anno.

10.2 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio consuntivo e la Relazione di Missione, che devono essere depositati nel Registro unico nazionale del terzo settore.

10.3 - Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente.

10.4 - Il Presidente trasmette all'Organo di Controllo il progetto di Bilancio preventivo e consuntivo con almeno un anticipo di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di presentazione al Consiglio di Amministrazione.

10.5 In caso di particolari esigenze è possibile procrastinare il termine di presentazione del Bilancio sociale-consuntivo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'articolo 2364 c.c.

Articolo 11 (Libri)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I Libri sono tenuti a cura del Presidente dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 12 (Lavoratori, operatori e volontari)

12.1 - La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

12.2 - La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri collaboratori e può avvalersi anche di volontari, e previa convenzione/accreditamento con gli enti preposti dei giovani che

svolgono il Servizio Civile Universale, di tirocinanti curriculari e/o di inserimento lavorativo e/o secondo le altre forme previste dalla legge.

Inoltre, può avvalersi, previa convenzione, dell'opera volontaria di adulti sottoposti a misure alternative alla detenzione: lavoro di pubblica utilità e attività di messa alla prova.

12.3 - Nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle personali caratteristiche, la Fondazione valorizza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli operatori ed i volontari.

Articolo 13 (Estinzione e devoluzione del patrimonio)

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della fondazione, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di enti del Terzo Settore o di rami di Terzo Settore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti individuati dall'Arcivescovo, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

Articolo 14 (Modifiche dello Statuto)

Il Consiglio di Amministratore, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Arcivescovo, delibera modifiche dello statuto a maggioranza qualificata di almeno 4 membri.

Articolo 15 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica il Codice del Terzo Settore e le norme in materia di fondazioni del Codice civile.

Firmato: Giuseppe Satriano; Sac. Giovanni Caporusso; Giovanni Antonio Vacca; Natale Modesto; Generosa Ottomano; Giuseppe Gattolla; Vincenzo Quarto; Domenico Savino; Giuseppe Vacca; Jagatha Papaiah Francis Xavier teste; Michela Boezio teste; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.

Registrato a Bari in data 18/03/2024 al n.11541/1T

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo (art.22, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto dottor Roberto Demichele notaio in Bitonto, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal ventotto agosto duemilaventitree al ventotto agosto duemilaventisei, numero di serie: 4b 03, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Bitonto, addì 18 marzo 2024